Ministero dell'ambiente
Decreto 1° aprile 1998, n. 148

Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) , e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

(Gazzetta ufficiale 14 maggio 1998 n. 110)

(il testo del decreto è aggiornato secondo le indicazioni della direttiva Ministero dell'Ambiente del 9 aprile 2002)

Il Ministro dell'ambiente
di concerto con
i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dei trasporti e della navigazione
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;
Visti gli articoli 15 e 18, commi 2, lettera *m)*, e 4, del predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che individuano i soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico e disciplinano i contenuti e le modalità di tenuta nonché l'adozione del modello uniforme di registro;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 settembre 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. U.L./98/05652 del 26 marzo 1998;

Adotta
il seguente regolamento:

Articolo 1

1. Sono approvati i modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti riportati negli allegati A e B.
2. Il registro di carico e scarico è composto da fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del Registro e deve essere compilato secondo le modalità indicate nell'allegato C - Descrizione tecnica.
3. I registri di carico e scarico tenuti mediante strumenti informatici devono utilizzare carta a modulo continuo. La stampa di tali registri deve essere effettuata con la cadenza prevista per le diverse categorie di operatori dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, e comunque in sede di verifica da parte degli organi di controllo.
4. In sostituzione dei modelli di cui al comma 1, i produttori di rifiuti non pericolosi hanno la facoltà di adempiere all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico anche con i seguenti registri, scritture e documentazione contabili:
a) registri IVA di acquisto e vendite;
b) scritture ausiliarie di magazzino di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
c) altri registri o documentazione contabile la cui tenuta sia prevista da disposizioni di legge.
5. I registri, la documentazione e le scritture contabili di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 4 possono sostituire i registri di carico e scarico a condizione che siano numerati e vidimati, siano integrati dal formulario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e contengano i seguenti elementi, da annotarsi con la cadenza stabilita dall'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo e secondo le modalità indicate nell'allegato C:
a) data di produzione o di presa in carico e di scarico del rifiuto, il numero progressivo della registrazione e la data in cui il movimento viene effettuato;
b) le caratteristiche del rifiuto;
c) le quantità dei rifiuti prodotti all'interno dell'unità locale o presi in carico;
d) l'eventuale ulteriore descrizione del rifiuto;
e) il numero del formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti presi in carico o avviati ad operazioni di recupero o di smaltimento;
f) l'eventuale intermediario o commerciante di cui ci si avvale.
6. I registri tenuti dalle associazioni di categoria ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed i registri sostitutivi di cui al comma 4 possono essere vidimati con la procedura prevista dalla normativa vigente per le scritture contabili.

Articolo 2

Norme transitorie
1. I registri di carico e scarico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, al decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ed al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare ad essere utilizzati fino al loro esaurimento purché contengano tutti gli elementi previsti ai sensi dell'articolo 1.
2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A-1

A-1 Frontespizio del registro di carico e scarico

1. Ditta _____

Residenza o domicilio _____
comune via n.

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Ubicazione dell'esercizio _____
comune via n.

2. Attività svolta

Produzione |_|
Recupero |_| cod._____
Smaltimento |_| cod._____
Trasporto |_|
Intermediazione e commercio con detenzione |_|

3. Tipo di attività _____

4. Registrazione n° _____ **del** _____ **e n°**_____ **del** _____

5. Caratteristiche del rifiuto:

A) STATO FISICO

1. Solido pulverulento
2. Solido non pulverulento
3. Fangoso palabile
4. Liquido

B) EVENTUALI CLASSI DI PERICOLOSITÀ

H1 Esplosivi
H2 Comburente
H3-A Facilmente infiammabili (incluso estremamente infiammabile)
H3-B Infiammabile
H4 Irritante
H5 Nocivo
H6 Tossico (incluso molto tossico)
H7 Cancerogeno
H8 Corrosivo
H9 Infetto
H10 Teratogeno
H11 Mutageno
H12 A contatto con l'acqua libera gas tossici o molto tossici
H13 Sorgente di sostanze pericolose
H14 Ecotossico

Allegato A-2

<table>
<tr>
<td>Scarico |_|
Carico |_|
del ____________
n. ____________

Formulario
n. ____________
del ____________

Rif. operazioni di carico
n. ____________</td>
<td>Caratteristiche del rifiuto
a) CER ____________
b) Descrizione ____________
c) Stato fisico
____
____
____
d) Classi di pericolosità ____________
____
____
e) Rifiuto destinato a
() smaltimento cod. ________
() recupero cod. ________</td>
<td>Quantità

Kg ____________

Litri ____________

Metri cubi ________</td>
<td>Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto:
____
____
____
____
____

Intermediario/Commerciante
Denominazione ____________
____
____
____
Sede ____________
____
____
C.F.: ____________
Iscrizione Albo
N. ____________
____________</td>
<td>Annotazioni
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____________</td>
</tr>
</table>

B-1 Frontespizio del registro di carico e scarico intermediari e commercianti non detentori

1. Ditta _____

Residenza o domicilio _____
comune via n.

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Ubicazione dell'esercizio _____
comune via n.

2. Caratteristiche del rifiuto:

A) STATO FISICO
1. Solido pulverulento
2. Solido non pulverulento
3. Fangoso palabile
4. Liquido

B) EVENTUALI CLASSI DI PERICOLOSITÀ
H1 Esplosivi
H2 Comburente
H3-A Facilmente infiammabili (incluso estremamente infiammabile)
H3-B Infiammabile
H4 Irritante
H5 Nocivo
H6 Tossico (incluso molto tossico)
H7 Cancerogeno
H8 Corrosivo
H9 Infetto
H10 Teratogeno
H11 Mutageno
H12 A contatto con l'acqua libera gas tossici o molto tossici
H13 Sorgente di sostanze pericolose
H14 Ecotossico

Allegati B-1 e B-2

Data movimento	Codice CER del rifiuto	Produttore/Detentore	Destinatario
Movimento del _____ _____ **Formulario** n. _____ del _____ _____ **Annotazioni** _____	**Codice e Caratteristiche del rifiuto** a) CER _____ b) Descrizione _____ c) Stato fisico _____ d) Classi di pericolosità _____ e) Rifiuto destinato a ( ) smaltimento cod. _____ ( ) recupero cod. _____ **Quantità** Kg _____ Litri _____	**Denominazione/Ragione sociale** _____ C.F. _____ Indirizzo _____ **Trasportatore** Denominazione/Ragione sociale _____ C.F.: _____ Indirizzo _____	**Denominazione/Ragione sociale** _____ C.F. _____ Indirizzo _____ **Eventuali annotazioni** _____

Allegato C

C-1

DESCRIZIONE TECNICA MOD. "A"
PRODUTTORE/RECUPERATORE/SMALTITORE/TRASPORTATORE/ INTERMEDIARI E COMMERCIANTI DETENTORI

I. LE IMPRESE CHE PRODUCONO O RECUPERANO O SMALTISCONO O TRASPORTANO RIFIUTI OEFFETTUANO ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE/COMMERCIO CON DETENZIONE DI RIFIUTI DEVONO TENERE IL REGISTRO DI CUI ALL'ALLEGATO "A".

II. SULLA PRIMA PAGINA IL REGISTRO DI CARICO e scarico devono essere riportati, in corrispondenza delle diverse voci, i seguenti dati:

a) alla voce "DITTA": dati anagrafici relativi all'impresa (ditta, residenza, codice fiscale e ubicazione dell'esercizio);
b) alla voce "ATTIVITÀ SVOLTA": dati relativi all'attività svolta (produzione, recupero, smaltimento, trasporto) e il codice relativo all'attività di recupero e smaltimento di cui agli allegati B e C al decreto legislativo 5.2.1997, n. 22;
c) alla voce "TIPO DI ATTIVITÀ" (solo per le imprese che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento): la categoria di attività, così come individuata negli allegati "B" e "C" al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e descrizione generale del tipo di trattamento effettuato sul rifiuto: separazione, trattamento chimico-fisico, trattamento biologico, inertizzazione, ecc.;
d) alla voce "REGISTRAZIONE": la data ed il numero della prima e dell'ultima registrazione;
e) alla voce "CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO": la elencazione di tutte le possibili caratteristiche proprie del rifiuto, con riferimento allo stato fisico ed alle classi di pericolo. I numeri e le lettere riportati in corrispondenza delle possibili caratteristiche dei rifiuti devono essere utilizzati in sede di annotazione di un'operazione di carico o di scarico sul registro per individuare le caratteristiche proprie del rifiuto cui l'annotazione si riferisce. A tali fini i predetti numeri e lettere devono essere riportati sulle corrispondenti voci "stato fisico" e "classi di pericolosità" in sede di annotazione del carico e dello scarico dei rifiuti.

III. I FOGLI DEL REGISTRO devono contenere le seguenti informazioni:

a) Nella prima colonna deve essere contrassegnata l'operazione (carico o scarico) alla quale si riferisce la registrazione con l'indicazione del numero progressivo e della data della registrazione stessa. In caso di scarico devono, inoltre, essere indicati il numero del formulario, la data di effettuazione del trasporto e il riferimento alla registrazione di carico dei rifiuti cui il trasporto si riferisce;

b) Nella seconda colonna devono essere riportate le caratteristiche del rifiuto:
    a. IL CODICE CER DEL RIFIUTO
    b. LA DESCRIZIONE DEL RIFIUTO
    c. LO STATO FISICO DEL RIFIUTO:
        1. Solido pulverulento;
        2. Solido non pulverulento;
        3. Fangoso palabile;
        4. Liquido
    d. LE CLASSI DI PERICOLO DI CUI ALL'ALLEGATO, PROPRIE DEL RIFIUTO (solo per i rifiuti pericolosi)
    e. LA DESTINAZIONE DEL RIFIUTO CON L'INDICAZIONE DEL CODICE DI ATTIVITA' DI CUI AGLI ALLEGATI "B" E "C" DEL DECRETO LEGISLATIVO 5.2.97, N. 22 (se la registrazione si riferisce allo scarico)
c) Nella terza colonna devono essere trascritti i dati relativi alla quantità di rifiuti prodotti all'interno dell'unità locale o presi in carico (in Kg o in litri e in metri cubi).
d) Nella quarta colonna deve essere indicato il luogo di produzione e l'attività di provenienza dei rifiuti (solo per i soggetti che effettuano attività di manutenzione a reti diffuse sul territorio e tengono i registri presso Unità centralizzate o di coordinamento ai sensi dell'articolo 12, comma 13 bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) nonché (qualora la presa in carico o l'uscita del rifiuto dallo stabilimento sia gestita tramite un intermediario o commerciante) i seguenti dati della società commerciale o di intermediazione:
    a. DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELLA IMPRESA
    b. CODICE FISCALE DELL'IMPRESA
    c. SEDE DELL'IMPRESA
    d. NUMERO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTIONE RIFIUTI
e) Nella quinta colonna possono essere riportate eventuali annotazioni.

C-2

DESCRIZIONE TECNICA MOD. "B"
INTERMEDIARI E COMMERCIANTI NON DETENTORI

I. LE SOCIETÀ COMMERCIALI O DI INTERMEDIAZIONE CHE NON DETENGONO I RIFIUTI hanno l'obbligo di tenere il registro di cui all'allegato "B".

II. SULLA PRIMA PAGINA DEL REGISTRO DI CARICO e scarico devono essere riportati:
a) i dati anagrafici relativi all'impresa (ditta, residenza, codice fiscale e ubicazione dell'esercizio);
b) la elencazione di tutte le possibili caratteristiche proprie del rifiuto, con riferimento allo stato fisico ed alle classi di pericolo. I numeri e le lettere riportati in corrispondenza delle possibili caratteristiche dei rifiuti devono essere utilizzati in sede di annotazione di un'operazione di

carico o di scarico sul registro per individuare le caratteristiche proprie del rifiuti cui l'annotazione si riferisce. A tali fini i predetti numeri e lettere devono essere riportati sulle corrispondenti voci "stato fisico" e "classi di pericolosità" in sede di annotazione del carico e dello scarico dei rifiuti.

III. I FOGLI DEL REGISTRO devono contenere le seguenti informazioni:

a) Nella prima sezione devono essere indicate le informazioni relative alla DATA DELL'OPERAZIONE ed il NUMERO DEL FORMULARIO CON LA DATA DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO
b) Nella seconda colonna devono essere riportate le seguenti caratteristiche del rifiuto:
    - IL CODICE CER DEL RIFIUTO
    - LA DESCRIZIONE DEL RIFIUTO
    - LO STATO FISICO DEL RIFIUTO:
        1. Solido pulverulento;
        2. Solido non pulverulento;
        3. Fangoso palabile;
        4. Liquido

    - LE CLASSI DI PERICOLO DI CUI ALL'ALLEGATO D PROPRIE DEL RIFIUTO (solo per i rifiuti pericolosi)
    - LA DESTINAZIONE DEL RIFIUTO CON L'INDICAZIONE DEL CODICE DI ATTIVITA' DI CUI AGLI ALLEGATI "B" E "C" DEL DECRETO LEGISLATIVO 5.2.97, N. 22 (se la registrazione si riferisce allo scarico)
    - LA QUANTITÀ DI RIFIUTI (in Kg. o in litri)
c) Nella terza colonna devono essere indicati la DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE E INDIRIZZO DEL PRODUTTORE O DETENTORE E DEL TRASPORTATORE.
d) Nella quarta colonna devono essere indicati la DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE E INDIRIZZO DEL DESTINATARIO, specificando se i rifiuti sono destinati ad attività di recupero e di smaltimento e il codice di attività riportato negli allegati "B" e "C" del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.